



Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

Statuto

(approvato con delibera dell'Assemblea n. 13 del 27.11.2012)

Indice

- Art.1 - Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
- Art.2 - Sede
- Art.3 - Funzioni
- Art.4 - Organi dell'Autorità
- Art.5 - Assemblea
- Art.6 - Funzioni dell'Assemblea
- Art.7 - Convocazione dell'Assemblea
- Art.8 - Consiglio direttivo
- Art.9 - Funzioni del consiglio direttivo
- Art.10. - Direttore generale
- Art.11 - Funzioni del Direttore generale
- Art.12. - Revisore unico dei conti
- Art.13 - Piano di ambito. Garante per l'informazione
- Art.14 - Comitato di garanzia
- Art.15 - Spese di funzionamento
- Art.16 - Organizzazione degli uffici e del personale
- Art.17 - Contabilità e finanza
- Art.18 - Modifiche statutarie
- Art.19 - Scioglimento dell'Autorità
- Art.20 - Norma finale di rinvio

Allegato 1 – quote di partecipazione.

Art.1 - Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. L' Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, di seguito denominata anche solo Autorità, istituita ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69 (Istituzione dell'Autorità idrica e delle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche delle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), è un ente rappresentativo dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Toscana Costa, come risulta individuato dall'articolo 30, comma 1, lettera b), della l.r.t. 69/2011.
2. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Art.2 - Sede.

1. L'Autorità ha sede legale nel Comune di Livorno.
2. Il cambiamento della sede legale è deliberato dall'Assemblea.

Art.3 - Funzioni.

1. L'Autorità svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione di cui all'articolo 32 della l.r.t. 69/2011, nonché le funzioni attribuite all'Assemblea e al Direttore generale dagli articoli 36 e 38 della medesima l.r.t. 69/2011.
2. L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, garantisce efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani, anche attraverso il superamento della frammentazione della gestione all'interno dell'Ambito di competenza.
3. L'Autorità si dota di strumenti idonei a monitorare e vigilare sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in attuazione dei contenuti del contratto di servizio e nel rispetto dei contenuti del piano regionale dei rifiuti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).
4. L'Autorità, promuove ogni azione utile al fine di rendere effettiva, in conformità alle norme e ai principi comunitari, la seguente gerarchia in materia di gestione dei rifiuti urbani: a) prevenzione della produzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo (ad es. energetico); e) smaltimento. L'Autorità realizzerà ogni azione diretta alla effettiva e rapida attuazione di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione vigenti in materia di gestione dei rifiuti urbani. L'Autorità assicura il rispetto di tali indirizzi ed obblighi da parte del gestore attraverso il Contratto di Servizio.
5. L'Autorità assicura, altresì, che il soggetto gestore attui i contenuti della carta della qualità del servizio adottata dal gestore nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, e tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella normativa di settore.

Art.4 - Organi dell'Autorità

1. Gli organi dell'Autorità sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Direttore generale;
 - c) Il Revisore unico dei conti;

Art.5 – Assemblea

1. Membri di diritto dell'Assemblea sono i Sindaci dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa".
2. Con atto scritto valido per una singola seduta, da trasmettere prima dell'inizio della seduta stessa al Presidente dell'Assemblea, ogni Sindaco può delegare alla partecipazione ai lavori dell'Assemblea un proprio assessore o consigliere comunale. Non sono ammesse deleghe permanenti.
3. Ai fini della validità delle sedute e dell'assunzione delle deliberazioni ad ogni Comune viene attribuito un peso percentuale tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) quantità dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel comune rappresentato;
 - b) quantità di rifiuti urbani e assimilati raccolti in maniera differenziata ed avviati al recupero nel comune rappresentato;
 - c) quantità dei rifiuti urbani e assimilati trattati/recuperati/smaltiti sul territorio del comune rappresentato;
 - d) situazione di disagio del comune rappresentato, individuata ai sensi dell'articolo 80, comma 3, della l.r. 68/2011.
4. Ai sensi del precedente comma, l'attribuzione delle quote a ciascun comune è quella riportata nell'allegato 1 al presente Statuto.
5. Il peso percentuale di ciascun Comune, salvo diverse necessità e comunque ogni qualvolta si verificano mutamenti nei fattori base della loro determinazione tali da giustificare una revisione, viene aggiornato dall'Assemblea ogni 3 anni, con conseguente aggiornamento dell'allegato 1 al presente Statuto.
6. L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare:
 - a) in prima convocazione alla presenza di più del 50,00% delle quote di cui all'allegato 1;
 - b) in seconda convocazione alla presenza di almeno 1/3 delle quote di cui all'allegato 1.Limitatamente all'approvazione delle deliberazioni di cui alle lettere a) b), c), d), e), g) del successivo articolo 6, anche in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare alla presenza di più del 50,00% delle quote di cui all'allegato 1.
7. Le votazioni avvengono con voto palese e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di più del 50,00% delle quote di cui all'allegato n 1 presenti in Assemblea.
8. Le sedute dell'Assemblea sono aperte al pubblico, con facoltà dell'Assemblea stessa di adottare un apposito atto di regolamentazione. Non è pubblica in ogni caso la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone di carattere riservato. Tale situazione dovrà essere indicata nella convocazione e fatta rilevare all'inizio della seduta.
9. I membri dell'Assemblea eleggono al loro interno un Presidente, che rimane in carica per l'intera durata del mandato amministrativo di Sindaco, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell'Assemblea medesima. Fermi restando i quorum di cui al precedente comma 6 previsti ai fini della validità della seduta, la votazione del Presidente sarà validamente assunta con voti espressi che rappresentano più del 50,00% delle quote di cui all'allegato 1 presenti. Sarà eletto Presidente il membro dell'Assemblea che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto Presidente il membro più anziano per età.
10. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte per singola seduta dal Sindaco, o suo delegato, del Comune con il maggior numero di abitanti presente.
11. Alle sedute dell'Assemblea sono invitati a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente, nonché i presidenti delle province o loro delegati.
12. Alle sedute dell'Assemblea partecipa senza diritto di voto il Direttore generale dell'Autorità.
13. Per la partecipazione all'Assemblea non sono previsti compensi, indennizzi o rimborsi spese.

Art.6

Funzioni dell'Assemblea.

1. L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'Autorità. In particolare provvede:
 - a) all'approvazione delle modifiche statutarie (ivi comprese le modifiche dei metodi di calcolo di cui agli allegati 1 e 2) con la procedura di cui al successivo articolo 18;
 - b) all'approvazione e aggiornamento del piano di ambito di cui all'articolo 27 della l.r. 25/1998;
 - c) alla determinazione e modulazione della "tariffa" del servizio, così come prevista e regolamentata dalla normativa vigente in materia;
 - d) alla scelta della forma di gestione del servizio;
 - e) all'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 152/2006;

- f) all'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
- g) alla nomina del Direttore generale, nonché alla definizione del relativo trattamento economico e all'approvazione del relativo contratto tipo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37 della l.r. 69/2011, alla nomina del Revisore unico dei conti e della relativa indennità, nonché alla nomina dei membri del Consiglio direttivo;
- h) alla formulazione di indirizzi ed obiettivi al Direttore generale per l'amministrazione dell'Autorità servizio rifiuti;
- i) all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'ente predisposti dal Direttore generale;
- j) all'approvazione della relazione annuale di cui all'articolo 46 della l.r. 69/2011;
- k) all'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dell'Assemblea e per l'esercizio delle sue funzioni, nonché ogni regolamento previsto dalla legge.
- l) a tutte le altre funzioni o compiti previsti dalla legge, dalla l.r. 69/2011 e dal presente Statuto.

Art. 7

Convocazione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea si riunisce almeno tre volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e per l'adozione della deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza, in prima e seconda convocazione, e dei punti all'ordine del giorno. L'avviso è comunicato a ciascun Sindaco almeno 7 (sette) giorni prima della seduta con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
3. La convocazione dell'Assemblea può essere inoltre richiesta al Presidente da tanti membri dell'Assemblea che rappresentino almeno un terzo delle quote di cui all'allegato 1 al presente Statuto o dal Direttore generale o dal Revisore unico. La richiesta dovrà essere adeguatamente motivata.
4. Nei casi d'urgenza, l'Assemblea può essere convocata dal Presidente 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza mediante adeguati mezzi, anche telematici che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In tale situazione dovrà essere trasmessa una relazione di sintesi degli argomenti da trattare e posti all'ordine dell'ordine del giorno.
5. Almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei membri dell'Assemblea presso la sede dell'Autorità. Nei casi di emergenza il tempo è ridotto a 72 (settantadue) ore. Gli atti relativi al Bilancio di previsione devono essere resi disponibili almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 4.
6. Eventuali emendamenti agli atti posti all'ordine del giorno dovranno pervenire per iscritto alla Presidenza entro 48 (quarantotto) ore dall'inizio dell'Assemblea. Nel caso di convocazione urgente gli emendamenti dovranno essere presentati per iscritto alla Presidenza prima dell'inizio della seduta.
7. Il Presidente dell'assemblea si avvale degli uffici dell'Autorità per la redazione del verbale delle sedute dell'assemblea medesima.

Art.8

Consiglio direttivo.

1. Il Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 39 della l.r. 69/2011, è composto da sette membri nominati dall'Assemblea tra i suoi componenti, di cui uno in rappresentanza dei Comuni in situazione di maggiore disagio in base alla graduatoria di cui all'articolo 80 della l.r. 68/2011.
2. I membri del Consiglio direttivo restano in carica per l'intera durata del mandato amministrativo di sindaco.
3. Il Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 39, comma 5, della l.r. 69/2011, elegge al proprio interno un Presidente.
4. Il Presidente è eletto con le maggioranze di cui al successivo comma 6.
5. Il Presidente del Consiglio direttivo ha funzione di organizzazione e coordinamento del consiglio medesimo.
6. Il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di 4 membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. In caso di assenza del Presidente, le funzioni e le prerogative di cui ai precedenti commi 5 e 6, sono svolte dal membro del consiglio direttivo eletto Sindaco nel comune con il maggior numero di abitanti.
8. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei membri del consiglio direttivo, l'Assemblea è convocata per la sostituzione entro 30 giorni dalla vacanza.
9. Alle sedute del consiglio direttivo è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.
10. Alle sedute del consiglio direttivo può essere inoltre invitato a partecipare il Direttore generale.
11. I membri del consiglio direttivo non percepiscono alcun compenso, indennità o rimborso spese.

Art.9
Funzioni del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo.
2. Il consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli atti del Direttore generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e verifica la coerenza dell'attività del Direttore generale rispetto agli indirizzi ed obiettivi formulati dall'Assemblea, informandone la stessa Assemblea.
3. Il consiglio direttivo svolge inoltre tutte le altre funzioni o compiti riconosciutigli dalla l.r. 69/2011 e dal presente Statuto.

Art.10
Direttore generale

1. Il Direttore generale è l'organo di amministrazione dell'Autorità servizio rifiuti ed è nominato dall'Assemblea, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica o gestionale, in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di sette anni non rinnovabile. Il Direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'Assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.
3. L'incarico di Direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'Autorità servizio rifiuti.
4. Alla nomina del Direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008.
5. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore generale.
6. L'incarico di Direttore generale è revocato dall'Assemblea, nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall'Assemblea stessa, ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 69/2011, con le seguenti modalità:
 - a) su proposta del consiglio direttivo, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, approvata da almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea;
 - b) su proposta e approvazione dei due terzi dei componenti dell'Assemblea, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Art.11
Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ente e provvede in particolare:
 - a) all'affidamento del servizio;
 - b) alla gestione del contratto di servizio;
 - c) al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto all'articolo 44 della l.r. 69/2011;
 - d) all'assegnazione ai soggetti gestori dei contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 25/1998;
 - e) alla certificazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 36/2003, secondo i criteri, le modalità ed i tempi stabiliti nel programma regionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera o bis), della l.r. 25/1998;
 - f) all'invio alla Giunta regionale di un rapporto annuale sui rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica;
 - g) alla predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 46 della l.r. 69/2011;
 - h) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
2. Il Direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'ente, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede:
 - a) all'adozione del programma annuale delle attività dell'Autorità servizio rifiuti;

- b) all'adozione dei bilanci dell'Autorità servizio rifiuti;
 - c) all'approvazione del regolamento interno di organizzazione.
3. Ai soli fini della stipula del contratto del Direttore generale, la rappresentanza legale dell'Autorità servizio rifiuti è attribuita al Presidente dell'Assemblea.

Art.12 **Revisore unico dei conti**

1. L'Assemblea nomina il Revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al d.lgs. 39/2010.
2. Il Revisore resta in carica sette anni e non può essere riconfermato.
3. Al Revisore spetta un'indennità annua determinata dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 241 del d.lgs. 267/2000, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al Comune dell'ambito territoriale ottimale con il maggior numero di abitanti.
4. Il Revisore esercita il controllo sulla gestione economica-finanziaria dell'Autorità, verificando la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.
5. Il Revisore relaziona all'Assemblea sull'attività svolta, in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione dell'Autorità.
6. Su invito del Presidente dell'Assemblea e/o del Presidente del consiglio direttivo, il Revisore può assistere alle sedute dell'Assemblea e/o del consiglio direttivo.

Art.13 **Piano di ambito. Garante per l'informazione.**

1. Il piano di ambito, con i contenuti previsti dall'articolo 27, comma 1, della l.r. 25/1998, è redatto sulla base dell'analisi della situazione esistente indicata dal piano interprovinciale.
2. Al garante per l'informazione, nominato ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l.r. 25/1998, sono affidate le azioni necessarie per assicurare l'informazione ai cittadini e alle formazioni sociali.

Art.14 **Comitato di garanzia.**

1. Il comitato di garanzia, di cui all'articolo 27, comma 6, della l.r. 25/1998, è nominato dall'Assemblea dell'Autorità, è composto da esperti in materia di gestione dei rifiuti ed ha il compito di verificare l'attuazione del piano di ambito e l'attività dei gestori.
2. Il comitato di garanzia viene nominato entro 30 giorni dalla conclusione dell'iter di approvazione del piano d'ambito, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, uno dei quali designato dalle province comprese nel medesimo ATO.
3. Il comitato riferisce all'Autorità ed ai Comuni che ne fanno richiesta sullo stato di realizzazione del piano. Almeno due volte l'anno, il comitato elabora relazioni sullo stato del piano e, in considerazione dell'adempimento di cui all'articolo 46 della l.r. 69/2011, le invia all'Autorità, per l'acquisizione di eventuali osservazioni. Il comitato trasmette le relazioni definitive ai consigli comunali e provinciali interessati e, trascorsi trenta giorni dalla data di invio, le rende pubbliche tramite pubblicazione sul sito dell'Autorità. Chiunque può prenderne visione o chiederne copia al garante dell'informazione dell'Autorità.
4. I membri del comitato di garanzia non percepiscono alcun compenso, indennità o rimborso spese.

Art.15 **Spese di funzionamento.**

1. I Comuni membri dell'Assemblea contribuiscono obbligatoriamente alle spese di funzionamento dell'Autorità.
2. Le percentuali di ripartizione delle spese di funzionamento dell'Autorità su ciascun Comune sono quelle riportate nell'allegato 1 del presente Statuto.

3. Le quote di ripartizione sono aggiornate ogni 3 anni. L'aggiornamento delle quote di ripartizione è operato con apposita deliberazione dell'Assemblea.
4. Sulla base dell'esigenze finanziarie di funzionamento dell'Autorità, quale allegato del bilancio di previsione annuale, l'Assemblea approva annualmente il riparto delle spese a carico di ciascun Comune, dandone comunicazione ai comuni entro 30 giorni dall'approvazione.
5. Il versamento della quota deve essere effettuato da ciascun Comune in un'unica soluzione ed entro il 30/06 dell'anno di competenza o entro altra data se appositamente deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione, con termine di un mese per l'effettivo pagamento decorrente dalla conoscenza della diversa data.
6. Le spese di funzionamento dell'Autorità costituiscono una componente di costo della tariffa determinata dall'Assemblea di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 6 del presente Statuto.

Art. 16

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Autorità, con apposito regolamento approvato dal Direttore Generale, disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Ai Dirigenti, che rispondono nell'esercizio delle loro funzioni al Direttore Generale, è attribuita l'attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, che esercitano mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. In conformità alle norme applicabili all'Autorità ai sensi dell'art. 33 della l.r.t. 69/2011 la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire anche mediante contratti a tempo determinato.

Art.17

Contabilità e finanza

1. Per la contabilità e la finanza dell'Autorità si applicano le norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte seconda del d.lgs. 267/2000, salvo quanto previsto dalla l.r.t. 69/2011 ai sensi dell'art. 33 della medesima e del presente Statuto.
2. Il bilancio di previsione dell'Autorità è approvato dall'Assemblea entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art 18

Modifiche statutarie.

1. Le proposte di modifica statutaria sono avanzate dal Presidente dell'Assemblea o da un terzo dei membri dell'Assemblea medesima.
2. La predisposizione delle modifiche statutarie è a cura del Direttore generale.

Art.19

Scioglimento dell'Autorità

1. L'Autorità è costituita e può essere sciolta solo con apposita legge regionale e sempre con legge regionale sarà definita la collocazione del personale e la destinazione dell'attivo patrimoniale residuo.

Art.20

Norma finale di rinvio.

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si osservano le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale.

***Allegato n. 1 allo Statuto - Quote di partecipazione dei Comuni all'Autorità ATO TOSCANA COSTA**

COMUNE		QUOTA %	COMUNE		QUOTA %
1	Altopascio	0,88	51	MASSA	5,29
2	Aulla	0,66	52	Massarosa	2,59
3	Bagni di Lucca	0,51	53	Minucciano	0,36
4	Bagnone	0,37	54	Molazzana	0,21
5	Barga	0,74	55	Montecarlo	0,45
6	Bibbona	0,76	56	Montecatini Val di Cecina	0,21
7	Bientina	0,60	57	Montescudaio	0,29
8	Borgo a Mozzano	0,66	58	Monteverdi Marittimo	0,22
9	Buti	0,52	59	Montignoso	0,74
10	Calci	0,57	60	Montopoli in Valdarno	0,68
11	Calcinaia	0,78	61	Mulazzo	0,37
12	Camaione	2,32	62	Orciano Pisano	0,22
13	Campo Elba	0,62	63	Palaia	0,43
14	Camporgiano	0,30	64	Peccioli	4,38
15	Capannoli	0,43	65	Pescaglia	0,41
16	Capannori	1,94	66	Piazza al Serchio	0,31
17	Capoliveri	0,55	67	Pietrasanta	1,55
18	Capraia Isola	0,24	68	Pieve Fosciana	0,41
19	Careggine	0,18	69	PISA	7,19
20	Carrara	3,68	70	Podenzana	0,36
21	Casale Marittimo	0,21	71	Pomarance	0,49
22	Casciana Terme Lari	0,79	72	Ponsacco	0,81
23	Cascina	1,93	73	Pontedera	1,64
24	Casola in Lunigiana	0,35	74	Pontremoli	0,57
25	Castelfranco di Sotto	0,77	75	Porcari	0,73
26	Castellina Marittima	0,25	76	Porto Azzurro	0,75
27	Castelnuovo di Garfagnana	0,52	77	Portoferraio	1,00
28	Castelnuovo di Val di Cecina	0,40	78	Rio	0,43
29	Castiglione di Garfagnana	0,29	79	Riparbella	0,23
30	Cecina	1,75	80	Rosignano Marittimo	5,32
31	Chianni	0,23	81	San Giuliano Terme	1,55
32	Collesalvetti	1,25	82	San Miniato	1,40
33	Comano	0,32	83	San Romano in Garfagnana	0,34
34	Coreglia Antelminelli	0,41	84	Santa Croce sull'Arno	0,82
35	Crespina Lorenzana	0,49	85	Santa Luce	0,21
36	Fabbriche di Vergemoli	0,23	86	Santa Maria a Monte	0,72
37	Fauglia	0,42	87	Seravezza	0,85
38	Filattiera	0,39	88	Sillano Giuncugnano	0,18
39	Fivizzano	0,51	89	Stazzema	0,26
40	Forte dei Marmi	1,04	90	Terricciola	0,36
41	Fosciandora	0,19	91	Tresana	0,37
42	Fosdinovo	0,43	92	Vagli Sotto	0,18
43	Galliciano	0,45	93	Vecchiano	0,79
44	Guardistallo	0,20	94	Viareggio	4,27
45	Lajatico	0,21	95	Vicopisano	0,65
46	Licciana Nardi	0,43	96	Villa Basilica	0,42
47	LIVORNO	9,32	97	Villa Collemandina	0,21
48	LUCCA	4,40	98	Villafranca in Lunigiana	0,44
49	Marciana	0,42	99	Volterra	0,70
50	Marciana Marina	0,42	100	Zeri	0,31

* Modificato con delibera Assemblea n. 6 del 28.06.2013, con delibera Assemblea n. 10 del 16.12.2013, con delibera Assemblea n. 16 del 18.12.2014 e con delibera Assemblea n. 1 del 26.04.2018